

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3131 del 28/05/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. EURO COMPANY SPA SOCIETA' BENEFIT, con sede legale e attività di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286. Modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-221 del 17/01/2023 e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3265 del 28/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **EURO COMPANY SPA SOCIETA' BENEFIT**, con sede legale e attività di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286. **Modifica sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-221 del 17/01/2023 e smi.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-221 del 17/01/2023 e smi a favore della Ditta Euro Company SPA – Società Benefit (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 17/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2024/228377 – Pratica Sinadoc 1171/2025, dalla Ditta **Euro Company SPA – Società Benefit** (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n. 2023/221 e smi a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione; rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **1171/2025**, emerge che:

- ✓ la Ditta Euro Company srl ha presentato al SUAP del Comune di Russi, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2024/228377 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023/221 del 17/01/2023 e smi;
- ✓ La modifica sostanziale richiesta è relativa all'inserimento di un nuovo punto di emissione (E119), mantenendo invariati i restanti punti di emissione e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali. In proposito con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC è stata concessa proroga temporale, fino al 01/11/2025, per l'adeguamento dei limiti allo scarico fino alla realizzazione dell'impianto di depurazione;
- ✓ ARPAE con nota PG.2024/228377 del 17/12/2024 12/02/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/35711 del 24/02/2025);
- parere del Comune di Russi per la conformità urbanistica e per la valutazione di impatto acustico (PG. 2025/40627 del 04/03/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Euro Company SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 12/02/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Società Euro Company SPA per l'attività di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'ADOZIONE DELL'AUA, PER MODIFICA SOSTANZIALE** della precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023/221 del 17/01/2023 e smi, a favore della Ditta **Euro Company SPA-Società Benefit** (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, nella persona del suo Rappresentante pro tempore;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023/221 sopra richiamata;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC - **modificato**;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – di competenza comunale - **invariato**;
 - l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali – di competenza ARPAE SAC - **invariato**.
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- In merito alla valutazione di impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- ✓ il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ✓ ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ✓ avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Euro Company SPA – Società Benefit svolge attività di trasformazione, manipolazione, confezionamento e commercializzazione di frutta secca nello stabilimento sito in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286 e le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione;
- La modifica sostanziale richiesta è relativa all'installazione di un nuovo punto di emissione derivante dal packaging di frutta secca. In particolare la nuova emissione origina dalla captazione della Sala G dove la frutta secca viene versata all'interno di tramogge aperte al fine di alimentare le linee di produzione. L'azienda evidenzia che tale modifica si rende necessaria al fine di migliorare l'ambiente di lavoro. Tale emissione sarà dotata di filtro a maniche la cui velocità di filtrazione, pari a 0,03 m/s in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante (500 gr/mq), risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.
- Restano invariate tutte le restanti emissioni precedentemente autorizzate.
- Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di ricambi d'aria e precisamente:

Emissione E53 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E54 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E55 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E56 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E57 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E58 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E59 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo
 Emissione E60 – gruppo elettrogeno di emergenza - civico 280 –
 Emissione E61 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano terra
 Emissione E62 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano terra
 Emissione E63 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano terra
 Emissione E64 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra
 Emissione E65 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra
 Emissione E66 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra
 Emissione E67 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra
 Emissione E68 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra
 Emissione E69 – caldaia C10 da 35 kW - civico 286 – Piano secondo
 Emissione E70 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano secondo
 Emissione E71 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano secondo
 Emissione E72 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano primo
 Emissione E73 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano primo
 Emissione E74 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano secondo
 Emissione E75 – estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – piano copertura
 Emissione E77 – torri evaporative P1
 Emissione E78 – ricambio aria locali
 Emissione E79 – ricambio aria locali
 Emissione E80 – ricambio aria locali
 Emissione E82 – vapori Forno 10
 Emissione E83 – ricambio d'aria locale lavaggio – civ. 280 – Piano secondo
 Emissione E84 – ricambio d'aria sala compressori aria/azoto – civ 280 – Piano primo
 Emissione E85 – estrattore di emergenza Alta Temperatura Cabina ENEL civ.286 – Piano Terra
 Emissione E86 – estrattore locale compressore aria civ. 286 Piano Terra - spostato
 Emissione E87 – estrattore compressore aria 1 – sala compressori aria/azoto civ 280 – Piano Primo
 Emissione E88 – estrattore compressore aria 2 – sala compressori aria/azoto civ 280 – Piano Primo
 Emissione E89 - estrattore compressore aria 3 – sala compressori aria/azoto civ 280 – Piano Primo
 Emissione E90 – estrattore compressore aria – reparto tostatura
 Emissione E91 – caldaia C9 da 91 kW– civ 286 - Piano Secondo
 Emissione E92 - caldaia C4 da 24 kW– civ 280 - Piano Primo
 Emissione E93 - caldaia C6 da 32,5 kW– civ 280 - Piano Primo

Emissione E94 - caldaia C5 da 28 kW– civ 280 - Piano Primo
 Emissione E95 - caldaia C3 da 23,60 kW– civ 280 - Piano copertura
 Emissione E96 - caldaia C2 da 33,74 kW– civ 280 - Piano copertura
 Emissione E97 - caldaia C11 da 29,37 kW– civ 280 - Piano copertura
 Emissione E98 - estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – Piano Secondo
 Emissione E99 - estrattore aria officina mezzi di movimentazione civ 286 – Piano Secondo
 Emissione E100 - estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – Piano Secondo
 Emissione E101 - estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – Piano Secondo
 Emissione E102 - estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – Piano Secondo
 Emissione E103 - estrattore di emergenza NH3 su finestra civico 286 – Piano Secondo
 Emissione E104 – estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo
 Emissione E105 - estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo
 Emissione E106 - estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo
 Emissione E107 - estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo
 Emissione E108 - estrattore di emergenza alta temperatura cabina ENEL civ.286 – Piano Terra
 Emissione E109 - estrattore di emergenza alta temperatura cabina ENEL civ.286 – Piano Terra
 Emissione E110 - estrattore di emergenza alta temperatura cabina ROOFTOP civ.286 – Piano Terra
 Emissione E111 – motopompa di emergenza anti incendio Gruppo di spinta civ. 280 – Piano Terra
 Emissione E112 – estrattore di emergenza anti incendio Gruppo di spinta civ.286 – Piano Terra
 Emissione E113 – motopompa di emergenza anti incendio Gruppo spinta civ.286 – Piano Terra
 Emissione E114 – degassatore pozzo civ. 280 – Piano Terra
 Emissione E115 – degassatore pozzo civ. 286 – Piano Terra
 Emissione E116 – estrattore di emergenza NH3 civ. 286 – Piano Secondo
 Emissione E118 - Estrattore Compressore Aria 4 - Sala Compressori aria/azoto civ 280 Piano Primo -

Le emissioni indicate come ricambi d'aria, ai sensi di quanto previsto all'art.272, comma 5) del Dlgs n.152/2006 e smi, devono essere adibite esclusivamente alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione a: temperatura, umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Per le emissioni afferenti ai gruppi elettrogeni di emergenza e per gli impianti termici ad uso civile, si evidenzia che:

- I gruppi elettrogeni di emergenza sono alimentati a gasolio e risultano assoggettati al disposto di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi poiché di potenzialità inferiore ad 1 MWt. Le emissioni originate dalle caldaie alimentate a metano finalizzate al riscaldamento degli ambienti di lavoro sono inquadrabili all'interno degli impianti termici civili assoggettabili al disposto dell'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi, fatta salva l'applicazione dei limiti di cui alla DGR 1769/2010;

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F9 –

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,282	mq

PUNTO DI EMISSIONE E2 - VAPORI FRIGGITRICE F9 -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,159	mq

PUNTO DI EMISSIONE E3 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F9 -

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0.049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – BRUCIATORE FORNO N.3 - SEMI DI ZUCCA N.3 (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,07	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13- SPAZZOLATRICE/DENSIMETRICA SEMI DI ZUCCA (F.T.) -

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,13	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E 14- ASPIRAZIONE LINEE 3-4-5-6 – (F.T.) -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,20	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 - RAFFREDDAMENTO FORNO F1 – (F.T.) -

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	185	°C
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E16 – BRUCIATORE FORNO F4 - SEMI DI ZUCCA (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	150	°C
Sezione	0,049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E19 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F5 -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,5	mq

PUNTO DI EMISSIONE E20 - VAPORI FRIGGITRICE F5 -

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,125	mq

PUNTO DI EMISSIONE E22 - RAFFREDDAMENTO FORNO F.2 – (F.T.) -

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	135	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E23 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F5 -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E30 - ABBATTITORE A UMIDO DEL BRUCIATORE FORNO F.1 (AUV) -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E31 - ASPIRAZIONE SGRANATORE (F.T.) -

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E32 - ABBATTITORE A UMIDO BRUCIATORE FORNO F. 2 (AUV) -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E33 - ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO FORNO F3 EF4 (C)

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	40	°C
Sezione	0,086	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 – ASPIRAZIONE + NASTRI DI CERNITA LINEA 8 + NASTRI DI CERNITA LINEE 1,2,3,4,5,6,6,7,9,24 - F.T.

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,181	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E35 – ASPIRAZIONE CAPPA LABORATORIO

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

PUNTO DI EMISSIONE E40 – ASPIRAZIONE VAGLIATURA E SELEZIONATRICE OTTICA F1– F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E41 – ASPIRAZIONE VAGLIATURA E SELEZIONATRICE OTTICA F2– F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E42 – ASPIRAZIONE + NASTRO DI CERNITA LINEE 10-16-17-18-19-20-21-22-29 -30-31-11-12 – F.T. -

Portata massima	17500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E46 – ASPIRAZIONE CAPPA SALDATURA – F.T. -

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E81 – BRUCIATORE FORNO N.10 –

Portata massima	210	Nmc/h
Altezza minima	10,80	m
Durata	20	h/g
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E117 – ASPIRAZIONE LINEE 15-28-33 FT -

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E119 – ASPIRAZIONE REPARTO SALA G - FT - nuovo -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	7,6	m
Durata	8	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

- Per il nuovo punto di emissione E119, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
- In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non

consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

7.1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

7.2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

7.3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello

locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020

Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);

	NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non
- superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà

dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, in caso di segnalazione o criticità, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
17. **DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione E119, il 30/09/2025.** Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1).
18. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con: E3,E6,E13,E14,E15,E16,E22,E23,E30,E31, E32, E33, E34, E40,E41,E42,E46, E81, E117, E119, con la esclusione delle restanti emissioni afferenti a impianti termici civili, ricambi d'aria, torri evaporative.** La data,

l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e le sostituzioni dei filtri, **con frequenza almeno annuale;**
- i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;
- le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (ad uso civile e produttivo) **con frequenza almeno annuale** (l'annotazione per gli impianti termici ad uso civile, può essere effettuata sul Libretto d'impianto).

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Premessa:

- La Ditta Euro Company srl Società Benefit svolge attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca e le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali e recapitano in rete fognaria pubblica;

Acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (Stato di fatto)

- le acque reflue industriali prodotte nei vari ambienti dello stabilimento vengono raccolte da due correnti di scarico principali che corrono rispettivamente sul lato meridionale (di seguito indicata come "Linea A") e settentrionale (di seguito indicata come "Linea B") dell'insediamento. Le acque reflue industriali sono sostanzialmente costituite da acque di lavaggio degli ambienti e delle parti smontabili delle attrezzature impiegate; le prime vengono raccolte dalle caditoie poste a pavimento mentre le seconde si originano in locali dedicati al lavaggio attrezzature; le due linee sono poi riunite in un'unica corrente prima dello scarico in rete fognaria pubblica;
 - **La "Linea A"** raccoglie le acque reflue industriali derivanti dalle sale A, A1, C ed E.
 - **La "Linea B"** veicola le acque reflue provenienti dal lavaggio dei forni di tostatura e della friggitrice, unitamente al troppo pieno delle vasche di rilancio dei filtri a umido delle emissioni dei forni E30 ed E32. Nella medesima corrente di scarico è convogliato un ulteriore flusso di acque reflue industriali, derivante dallo scarico dell'impianto di produzione salamoia e corrispondente al troppo pieno dell'ultima di tre vasche di sedimentazione poste in serie (volume complessivo di 30 mc);
- le acque reflue industriali delle due linee di scarico di cui sopra vengono trattate in due serie di impianti di trattamento distinti di seguito descritti:
 - L'impianto di trattamento predisposto sulla Linea A è costituito da un sistema Sedimentatore-degrassatore costituito da due manufatti del volume rispettivo di 4,95 mc (Impianto SEP 4000) e 3,80 mc (Impianto Sep Plus 4000) ai quali si aggiunge, in serie, un ulteriore Sep Plus 4000. Un manufatto analogo (Sep Plus 4000) viene installato per trattare le acque di lavaggio del box a servizio della sala di preparazione, prima dell'unione con la "Linea A".
 - Le acque reflue industriali provenienti dalla "Linea B", subiscono un trattamento di Sedimentazione e disoleazione in un manufatto denominato SEP 2700, del volume utile di 2,7 mc, posto in serie ad un ulteriore sedimentatore tipo SEP 4000;

Acque reflue industriali in rete fognaria pubblica derivanti dalla modifica in oggetto (Stato di progetto).

- la modifica in oggetto riguarda l'aggiunta di una serie di nuovi scarichi di acque reflue industriali a quelli esistenti, conseguenti la realizzazione di un laboratorio analisi e 3 nuove sale di produzione (Sale F, F1 e G) per le quali è stata predisposta una rete di raccolta delle acque di lavaggio delle strutture fisse oltre che una sala per il lavaggio delle parti amovibili. Gli scarichi risultanti vengono collettati alla esistente Linea A. A tale corrente di scarico si prevede inoltre di allacciare lo scarico delle condense (acque reflue industriali) di una serie di nuove celle frigorifere;
- le acque reflue industriali derivanti dall'ampliamento vengono trattate in ulteriori due manufatti di produzione Landini, un Sep 4000 sulle linee di lavaggio dei locali e un Sep Plus 4000 a servizio della nuova sala di lavaggio parti smontabili;
- le acque reflue industriali derivanti dalla "Linea A" e dalla "Linea B", dopo i trattamenti di depurazione sopra descritti, vengono riunite in un unico punto denominato "4" nella planimetria della rete fognaria e quindi scaricate nella rete fognaria pubblica collegata a depurazione di via Raisa;
- il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque reflue industriali è stato individuato nel pozzetto posto immediatamente a monte del punto di scarico in rete fognaria pubblica e denominato "4", ed identificato nella planimetria della rete fognaria (Tavola Fognature rev 49 del 19/10/2022) con la dicitura "Pozzetto di campionamento";

- Una ulteriore corrente di scarico di acque reflue industriali è costituita dalle acque contenute nell'accumulo antincendio in fronte al civico 280, il volume dell'invaso è di circa 30 mc e, con frequenza annuale, viene effettuato il completo ricambio delle acque in esso contenute, originando uno scarico discontinuo in rete fognaria pubblica. Dai rapporti di prova relativi ai campioni prelevati dagli accumuli antincendio non sono mai emerse incongruenze che ne possano pregiudicare l'idoneità allo scarico nel recapito scelto. In merito alle modalità di gestione di tale scarico, è stata predisposta e autorizzata una istruzione operativa: IO.SGA.06.00 ove vengono dettagliatamente esplicitate le fasi di svuotamento che avvengono tramite la predisposizione alla bisogna di una condotta mobile recapitante nel tubo di uscita dal pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali; la Ditta Euro Company propone di effettuare lo svuotamento di suddetta vasca con frequenza annuale, previa comunicazione via PEC ad ARPAE – Servizio Territoriale, almeno 1 settimana prima dello svolgimento;
- il punto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali contenute nell'accumulo antincendio è identificato nel rubinetto posto sulla tubazione di mandata mobile che recapita nel tubo di uscita del pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali afferenti al punto di scarico denominato "4".

Prescrizioni scarico acque reflue industriali in rete fognaria pubblica.

- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - "colonna scarico in rete fognaria" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - $\text{NH}_4 \leq 40 \text{ mg/l}$;
 - $\text{SST} \leq 1000 \text{ mg/l}$
 - $\text{COD} \leq 3000 \text{ mg/l}$
 - $\text{BOD}_5 \leq 2000 \text{ mg/l}$
 - $\text{P tot} \leq 20 \text{ mg/l}$
 - $\text{Cloruri} \leq 3000 \text{ mg/l}$
 - Tensioattivi totali $\leq 40 \text{ mg/l}$ limiti in deroga di cui sopra sono concessi sulla base di un volume di scarico non superiore a 9000 mc/a e 30 mc/giorno e che dal **01/11/2025**, tutti i parametri dovranno rispettare i limiti della Tabella 3, Allegato 5 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i. colonna "scarichi in fognatura";
- Fino alla data sopra indicata (**01/11/2025**) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Russi e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD5 - COD – SST – Cloruri -fosforo totale – azoto nitroso - azoto nitrico - azoto ammoniacale - tensioattivi totali, Oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi totali;
- relativamente allo scarico discontinuo in rete fognaria pubblica, recapitante le acque di svuotamento della vasca antincendio in fregio al civico n. 280, la ditta dovrà comunicare, con un preavviso pari ad almeno gg 7, la data di svuotamento della suddetta, unitamente ad un certificato analitico che ne attesti la conformità alla Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi, ad eccezione dei parametri in deroga;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **dissabbiatori e disoleatori ;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;**
 - **pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;**
 - **Impianto di depurazione dopo 36 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, funzionante ed efficiente.**

- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati, a disposizione di HERA;
- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Russi, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata;
- Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e a HERA SPA;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3) dell'art.101 del Dlgs n. 152/2006 e smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del Dlgs n.81/2006 e smi.
- La Ditta deve inoltre assicurare la presenza, presso l'impianto, di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti (chiavi, paranchi, ecc) al fine di consentire l'ispezione e il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
- La Ditta è tenuta a comunicare al Comune di Russi, ad ARPAE SAC, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e a HERA SPA, **la data di conclusione dei lavori oggetto della modifica**;

L'Istruzione Operativa per la gestione della vasca antincendio IO.SGA.06.00, del 10/02/2020 dovrà essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.

La planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Planimetria fognature" Rev. 49 del 19/10/2022" ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituirà parte integrante della presente AUA.

ALLEGATO C)

Scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Premessa:

Acque reflue industriali in acque superficiali (esistente)

- la Ditta ha in essere due scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, per i quali non è previsto alcun trattamento depurativo:
 - scarico derivante dallo svuotamento delle vasche di contenimento delle acque di sbrinamento delle torri evaporative, da attivare con frequenza ridotta (una volta l'anno), e recapitanti previo passaggio in un pozzetto ufficiale di campionamento dedicato, in acque superficiali. Nella planimetria della rete fognaria è stato indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento posto a monte dell'immissione in acque superficiali;
 - scarico degli accumuli antincendio posti sul lato meridionale dell'insediamento e recapitanti, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di campionamento, in acque superficiali.
- la Ditta aveva allegato alla precedente istanza di modifica i rapporti di prova relativi a campioni delle acque reflue industriali contenute negli accumuli antincendio e di raccolta delle acque di sbrinamento, i quali evidenziavano il rispetto ai valori limite della Tab 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali.

Acque di prima pioggia in acque superficiali (esistente)

- la Ditta ha assoggettato ai dettami delle DGR 286/05 e DGR 1860/06 una piccola area pavimentata in asfalto e destinata a deposito temporaneo di rifiuti, della superficie di 224 mq;
- le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla suddetta area, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un manufatto polivalente costituito da un deviatore di flusso, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione (da 2,5 mc) della capacità complessiva di 6 mc e da un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza il cui volume utile è di 1,2 mc ;
- il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore in funzione della portata della pompa (1 l/s) sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
- le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, in acque superficiali (scolo Giannello);
- dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate in acque superficiali (scolo Giannello);
- il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato posizionato a monte dell'immissione in acque superficiali, dopo al manufatto disoleatore;

Prescrizioni scarico acque reflue industriali in acque superficiali.

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte terza del DLgs 152/2006 smi per gli scarichi in acque superficiali;
- relativamente agli scarichi in acque superficiali, derivanti dallo svuotamento delle vasche di contenimento delle torri evaporative e degli accumuli antincendio, dovrà essere effettuato, prima della loro immissione nello scolo Giannello, un campionamento rappresentativo delle stesse ed una loro analisi chimica atta a verificare la conformità con la Tabella 3 All. 5 del D.Lgs.152/06 e smi. I

rapporti di prova corrispondenti, analogamente come sopra riportato, dovranno essere comunicati con **frequenza triennale** al Comune di Russi e ad ARPAE, Servizio Territoriale di Ravenna.

Prescrizioni scarico acque di prima pioggia in acque superficiali.

- lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per gli scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, oli e grassi animali e vegetali;
- dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per gli scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad ARPAE, SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05.

Prescrizioni di carattere generale

- **dovrà essere data comunicazione al Comune di Russi e ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, della data di conclusione dei lavori oggetto della modifica;**
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione ed i volumi di contenimento. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da Ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento autorizzati che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi, al Servizio territoriale ARPAE di Ravenna e a ARPAE SAC;
- i pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi, devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza, presso l'impianto, di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti (chiavi, paranchi, ecc) onde consentire l'ispezione e il prelievo delle acque reflue.

La planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Planimetria fognature" Rev. 49 del 19/10/2022" **ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituirà parte integrante della autorizzazione allo scarico.**



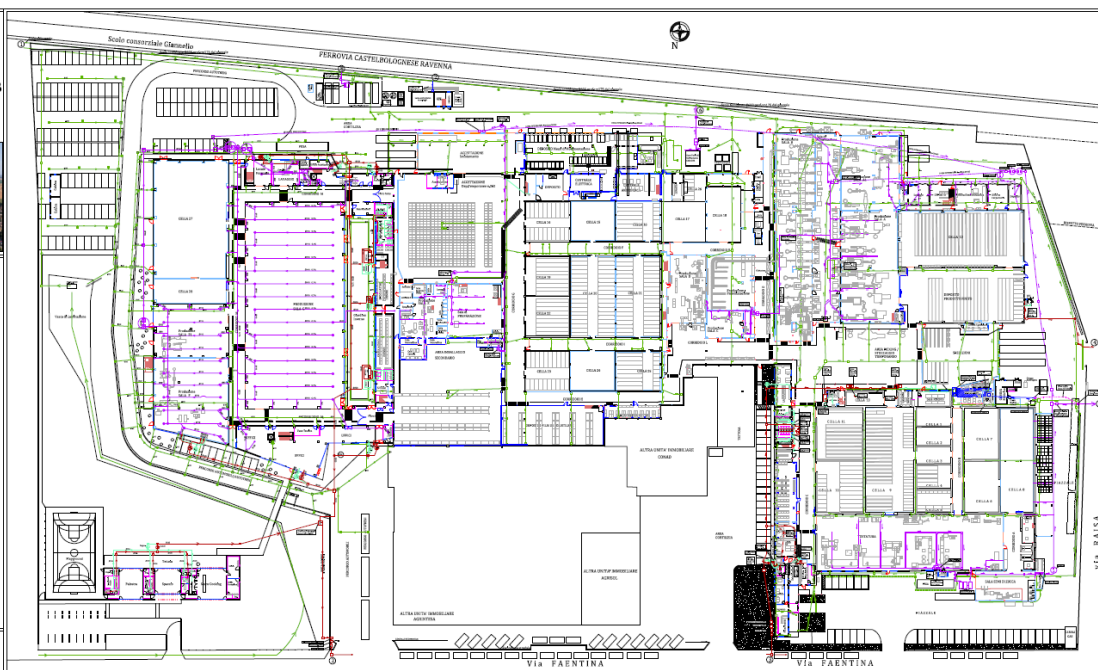
LEGENDA RETE FOGNARIA

- [illegible]

Particolare della firma
in sala Alimentazione c/o 280



DATA 04/10/2022	
Descrizione e indirizzo	POGGIOLI, RO
PIANTA PIANO TERZA	STAZIONE
Coordinate	UTM
Altitudine	100



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.